

Primi firmatari  
Michele Martinoni e Barbara Angelini Piva  
Consiglieri comunali  
per il PLR e il Centro  
6600 Locarno

Locarno, 3 febbraio 2026

Ufficio presidenziale  
del Consiglio Comunale di Locarno  
Piazza Grande 18  
6600 Locarno

## **MOZIONE ELABORATA**

**Ai sensi dell'art. 67 LOC**

### **Modifica e integrazione dell'art. 115c<sup>12</sup> del Regolamento Comunale**

**“Rappresentanti e supplenti del Comune in soggetti esterni”**

**Introduzione di norme sul divieto di prestazione e sulla collisione di interessi, analoghe alla LOC**

### **Premessa**

Negli ultimi anni il Comune è sempre più frequentemente parte di enti, società e organismi esterni (enti di diritto pubblico, società anonime, consorzi, associazioni o altre forme organizzative) nei quali è chiamato a designare propri rappresentanti.

L'art. 115c disciplina in modo chiaro le modalità di nomina, il rapporto con il Municipio e i criteri di assegnazione dei mandati. Tuttavia, esso non contiene attualmente una disciplina esplicita in materia di divieto di prestazione e collisione di interessi per i rappresentanti comunali operanti in tali soggetti esterni.

Questa lacuna può generare incertezze applicative e potenziali situazioni problematiche, segnatamente quando un rappresentante comunale intrattiene rapporti economici o professionali con l'ente in cui opera per conto del Comune, oppure quando si trova a deliberare su questioni che lo riguardano personalmente o che coinvolgono suoi parenti.

La presente mozione mira pertanto a:

- garantire trasparenza, imparzialità e integrità nell'azione dei rappresentanti comunali;
- assicurare coerenza sistematica con la LOC, replicando per analogia il regime previsto agli artt. 83, 100 e 101 LOC;
- tutelare l'interesse pubblico e la credibilità del Comune nei soggetti esterni;

- prevenire conflitti di interesse e dotare il Comune di una base normativa chiara e solida.

**La soluzione proposta non introduce principi nuovi**, bensì estende in modo coerente e proporzionato ai rappresentanti in soggetti esterni il medesimo sistema già vigente per i membri del Municipio e si inserisce nel solco di quanto sollevato dall'interpellanza presentata dal gruppo PLR il 7 ottobre 2025: “Società partecipate: governance degli enti esterni e rafforzamento del ruolo del Comune?”, che chiedeva un controllo maggiore sulle partecipate da parte del Municipio.

Per i motivi esposti,

si propone di integrare l'art. 115c con disposizioni specifiche in materia di:

- divieto di prestazione nei confronti del soggetto esterno in cui si esercita il mandato di rappresentanza;
- collisione di interessi e obbligo di astensione, in analogia con gli artt. 100 e 83 LOC;

## **Dispositivo**

L'art. 115c è modificato e completato come segue (**nuovi capoversi 7-8**):

### **Art. 115c<sup>12</sup> - Rappresentanti e supplenti del Comune in soggetti esterni**

<sup>1</sup> Possono rappresentare il Comune nei soggetti esterni che svolgono compiti di natura pubblica il sindaco, il vicesindaco, i municipali, i consiglieri comunali o terzi esterni, preferibilmente domiciliati nel Comune.

<sup>2</sup> Per le candidature si considerano la competenza, la capacità e la disponibilità di tempo.

<sup>3</sup> Alla nomina del rappresentante e del supplente è indicato il dicastero e il municipale di riferimento, cui il rappresentante e il supplente fanno capo, informando regolarmente l'intero Municipio.

<sup>4</sup> La designazione del rappresentante del Comune da candidare nel consiglio di amministrazione di una società anonima ordinaria compete al Municipio, che può sottoporre la sua proposta in via consultiva al Consiglio comunale.

<sup>5</sup> La proposta e la designazione del rappresentante e del supplente del Comune alle assemblee degli enti di cui il Comune è parte, conformemente all'art. 13 cpv. 1 lett. p LOC, competono al Consiglio comunale.

<sup>6</sup> L'assegnazione dei diversi mandati rispecchia il risultato elettorale conseguito per il Municipio. Tutte le cariche assunte in quest'ambito decadono a fine legislatura con le stesse modalità e tempi previsti dalla LOC per i municipali uscenti, se compatibile con le applicazioni derivanti dal diritto federale superiore.

<sup>7</sup> (nuovo) Il rappresentante del Comune non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del soggetto esterno nel quale rappresentano il Comune.

<sup>8</sup> (nuovo) Il rappresentante del Comune non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti trattati dal soggetto esterno che riguardano il loro interesse personale o quello dei suoi parenti secondo l'art. 83 LOC.

Con distinto ossequio.

Michele Martinoni

Barbara Angelini Piva